

N. 00488/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01069/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1069 del 2011, proposto da:

Ass.Ne. Italiana W.W.F. - V.A.S. - L.A.V. - L.A.C. - L.I.P.U.,
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Granara, con domicilio eletto
presso Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Regione Liguria, rappresentato e difeso dagli avv. Gigliola Benghi,
Leonardo Castagnoli, con domicilio eletto presso Gigliola Benghi in
Genova, via Fieschi 15;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DELIBERA CONCERNENTE CONSERVAZIONE UCCELLI
SELVATICI SPECIE STORNO

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai

sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

sentite le parti, su istanza dell'amministrazione, come da verbale d'udienza;

- ritenuto che, allo stato, sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare invocata per il limitato periodo intercorrente sino alla camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare proposta, da fissare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 55 comma 5 e 56 cod proc amm;

- considerato che nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte della sussistenza dell'immediato pregiudizio invocato da parte ricorrente (la cui natura di irreparabilità appare evidente, nel senso che gli esemplari abbattuti nel limitato periodo predetto sarebbero non recuperabili) non paiono emergere profili contrari e superiori di interesse pubblico relativi a tale limitato periodo, secondo la stessa prospettazione della difesa regionale che nulla ha indicato in termini di interesse pubblico preminente per lo stesso periodo in questione se non il rischio di abbattimento di non oltre 300 capi secondo un calcolo statistico rispetto a quanti abbattuti sino ad ora (peraltro nella sola provincia di La Spezia – cui si riferisce l'invocato documento n. 4 -, con conseguente necessità di moltiplicazione per quattro in ordine a tutto il territorio regionale);

- atteso che occorre fissare la camera di consiglio per la trattazione collegiale in sede cautelare del presente gravame.

P.Q.M.

Accoglie la domanda di misura cautelare monocratica e per l'effetto, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 3 novembre 2011.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato

presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova il giorno 14 ottobre 2011.

Il Presidente ff
Davide Ponte

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 15/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)